

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2619 del 14/05/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Cento, Frazione Renazzo, Via IV Novembre n. 19/1 richiesta dall'impresa GI.MA S.R.L con sede legale nel Comune di Cento in Via Matteotti n. 5 per l'attività di PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali relativi alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2756 del 14/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara
Responsabile adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno quattordici MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 36836/2025/MR/TC

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Cento, Frazione Renazzo, Via IV Novembre n. 19/1 richiesta dall'impresa **GI.MA S.R.L** con sede legale nel Comune di Cento in Via Matteotti n. 5 per l'attività di **PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA** sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali relativi alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico.

Il Dirigente del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia Dott. Marco Roverati

VISTO CHE:

- il giorno 10/11/2025 il Legale Rappresentante pro tempore dell'impresa **GI.MA S.R.L** con sede legale nel Comune di Cento, Via Matteotti n. 5 ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del "DPR 59/2013 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica" per l'attività di **PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA** svolta nello stabilimento localizzato nel Comune di Cento, Frazione Renazzo, Via IV Novembre n. 19/1;
- l'istanza di Procedimento Unico è stata presentata in data 10/11/2025, registrata al prot. comunale n. 62507, completata con Prot. n. 62809 del 11/11/2025 e Prot. n. 63410 del 13/11/2025 (pratica SUAP n. 1304/2025), trasmessa con nota prot. comunale n. 0063498 del 13/11/2025, acquisita al PG di Arpae n. 202171 in data 13/11/2025;

Per l'esercizio dell'attività l'impresa intende conseguire l'AUA affinché ottenga i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Emissioni in Atmosfera;
- Impatto Acustico;
- l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con nota PG/2025/215477 del 04/12/2025 ha comunicato al S.U.A.P. l'esito positivo della propria verifica di completezza documentale e contestualmente ha richiesto i pareri di competenza comunale riguardanti l'aspetto sanitario delle emissioni in atmosfera e l'impatto acustico;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con la stessa nota PG/2025/215477 del 04/12/2025, vista la comunicazione della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto "*Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13*", ha fatto richiesta al Servizio territoriale di Ferrara di fornire la relazione tecnica prevista dalla precitata comunicazione per le Emissioni in Atmosfera;
- E' stata acquisita al P.G. n. 232422 del 31/12/2025 la Relazione Tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Ferrara con la quale sono state richieste integrazioni;
- Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento con successive note Prot. n. 6754 in data 06/02/2026, registrata al P.G. Arpae n. 23345 del 21/01/2026 e Prot. n. 0008107 in data 12/02/2026 , ha trasmesso i seguenti pareri:
 - ✓ Parere rilasciato dall'Azienda USL con nota Prot. 76999 del 11/12/2025, registrato al Prot. Comunale n. 68714 del 11/12/2025 in merito alle emissioni in atmosfera;
 - ✓ Parere rilasciato dal Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Cento Prot. 7730 del 11/02/2026 (matrice aria e rumore);
- A seguito della richiesta di relazione tecnica da parte dello scrivente servizio in data 11/02/2026 con nota prot. n. 26978 è stata acquisita al P.G. n. 39619 del 03/03/2026 la Relazione Tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Ferrara con la quale è stato espresso parere favorevole a seguito della valutazione favorevole della documentazione integrativa

trasmessa dalla ditta e acquisita in Arpae con prot. 23345 del 06/02/2026 e la successiva prot. 29556 del 16/02/2026, nel merito delle specifiche richieste di integrazioni di cui alla nota di Arpae Servizio Territoriale prot. 232422 del 31/12/2025;

- E' stata inoltre acquisita al P.G. n. 83731 del 07/05/2026 la Relazione Tecnica integrativa di Arpae Servizio Territoriale di Ferrara di precisazione in merito alla periodicità degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO

- che nel parere rilasciato dal Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Cento Prot. 7730 del 11/02/2026 (matrice aria e rumore) è stato comunicato che per quanto attiene alla matrice acque la stessa non è parte della richiesta di AUA in quanto gli scarichi, come dichiarato dal richiedente, risultano essere di tipo domestico recapitante in pubblica fognatura ed inoltre che gli stessi risultano invariati rispetto alla precedente autorizzazione, prot. 54780 del 23/10/2017 con voltura dell'atto amministrativo.
- che ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 della Provincia di Ferrara P.G. 59044 del 19/07/2011, rilasciata alla Società Terranalisi Srl e successivamente volturata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6342 del 27/11/2017 all'impresa **GI.MA S.R.L.**;

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata*

ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTO CHE:

- Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” alla parte V - “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione.
- Qualora invece tali attività siano previste nell’ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l’intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all’articolo 269, come precisato all’art. 272 comma 2 del medesimo decreto.
- La Regione Emilia Romagna ha emanato diverse delibere (DGR 2236/2009 e successive integrazioni e modifiche) con le quali sono state adottate le autorizzazioni di carattere generale per diversi settori produttivi e di servizio.

VISTO CHE:

- La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
- In attuazione dell’articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l’Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”.
- La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.
- Con l’articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
- La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

- Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

VISTE:

- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;
- In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;
- Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico';
- Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

VISTE:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;
- la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
- il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;
- il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATE

- La Deliberazione del Direttore Generale (di seguito D.D.G.) n. 151/2025 di Revisione dell'Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n. 130/2021;
- La Deliberazione di Giunta Regionale (di seguito D.G.R.) n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- La D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- La D.D.G. n. 9/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;
- La Determinazione Dirigenziale n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n. 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro.
- La D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

DATO ATTO che:

- la responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

- in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29/08/2024 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati, con decorrenza dal 01.09.2024;
- che l'Impresa ha ancora al versamento degli oneri istruttori quantificati in 296,00 € in base al TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI ARPAE di cui alla D.G.R. Num. 926 del 05/06/2019;

DETERMINA

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e i suoi allegati a favore dell'impresa **GI.MA S.R.L** con sede legale nel Comune di Cento, Via Matteotti n. 5 e stabilimento localizzato nel Comune di Cento Frazione Renazzo, Via IV Novembre n. 19/1, Codice Fiscale/Partita Iva 01985070380, per l'attività di **PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA** che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

con l'effetto di sostituire l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 della Provincia di Ferrara P.G. 59044 del 19/07/2011, rilasciata alla Società Terranalisi Srl e successivamente volturata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6342 del 27/11/2017 all'impresa **GI.MA S.R.L.**, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto e del provvedimento conclusivo del SUAP così come di seguito precisato;

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
 - Allegato Aria con acclusa planimetria di riferimento;
 - Allegato impatto acustico;
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del S.U.A.P. del Comune di Cento (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P.;
5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P., e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il S.U.A.P. competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al S.U.A.P. del Comune di Cento ai

- fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento;
 10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
 11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.159/2011;
 12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

firmato digitalmente

Il Responsabile del Servizio

Dott. Marco Roverati

Allegato ARIA

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae

A - PARTE DESCRITTIVA

L'Impresa, presso lo stabilimento localizzato nel Comune di Cento, Via IV Novembre, n. 19/1, dichiara di effettuare l'attività di produzione e commercio di prodotti chimici per l'agricoltura in conto terzi.

Relativamente alle emissioni in atmosfera lo stabilimento ha la configurazione indicata nelle tabelle di cui al successivo punto **C**;

B - ISTRUTTORIA E PARERI

Esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA si è ritenuto di richiedere la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae–Ferrara che con nota Prot. n. 39619 del 03.03.2026 ha espresso una valutazione favorevole, successivamente integrata con la Relazione Tecnica Prot. n. 83731 del 07.05.2026 nella quale è stato soecificato quanto segue:

“Emissione E1 derivante da formulazione e confezionamento olio minerale e liquidi solubili, con sistema di abbattimento adsorbitore a carboni attivi

Per tale attività il settore produttivo di riferimento indicato nei criteri CRIAER della DDGA n. 4606/1999 è quello di cui al punto 4.9 - SETTORE CHIMICO-FARMACEUTICO. In assenza di uno specifico criterio CRIAER per la fase produttiva di miscelazione, formulazione e confezionamento dei prodotti, si propone di mantenere le prescrizioni, gli inquinanti e i limiti già autorizzati e vigenti per l'attività con la sola specificazione, riportata in neretto nella tabella riassuntiva, riferita al principio attivo / oli minerali. Il valore di portata dichiarato dal gestore 3000 Nm³/h.

INQUINANTE - CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/Nm³)

Materiale Particellare - 5

Composti Organici Volatili - COV (espressi come C organico totale) - 5

Principio attivo / Oli minerali - 0,1

Emissione E2 derivante dal serbatoio di stoccaggio degli oli, senza sistema di abbattimento.

Per questa emissione, in analogia con la precedente, si propongono i seguenti limiti:

INQUINANTE - CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/Nm³)

Composti Organici Volatili - COV (espressi come C organico totale) - 5

Principio attivo / Oli minerali - 0,1

Nella Relazione Tecnica integrativa di Arpae Servizio Territoriale Prot. n. 83731 del 07.05.2026 è stato inoltre specificato quanto segue:

*“Si richiama la relazione tecnica dello Scrivente ufficio prot. 39619 del 03/03/2026 per precisare che la periodicità degli autocontrolli per l'emissione **E2** (serbatoio di stoccaggio degli oli), in analogia con quella già prescritta per l'emissione **E1** (formulazione e confezionamento olio minerale e liquidi solubili), si propone abbia cadenza **semestrale**”*

Nel Parere rilasciato dal Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Cento Prot. 7730 del 11/02/2026 (matrice aria e rumore) è stato specificato quanto segue;

MATRICE ARIA

L'impianto di cui in oggetto, sito in località in Cento (Fe), Renazzo in Via IV Novembre 19/1 risulta identificato al N.C.E.U. al Fog. 34, Mappale 732, su area ricompresa urbanisticamente in zona:

B1 - Art. 54 - Comparti esistenti a prevalente destinazione residenziale

Visto il Piano Regolatore Generale vigente, approvato con deliberazione Giunta Provinciale n. 675 del 23.11.1999 e successive Varianti;

Visti i Piani della Ricostruzione approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 52 del 30.07.2014, n. 61 del 26.09.2014, n. 74 del 29.10.2014, n. 62 del 29.07.2015, n. 96 del 29.12.2021, che, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13 della L.R. 16/2012, costituiscono varianti allo strumento urbanistico comunale;

Considerato che, ai sensi dell'Art. 35 delle N.T.A. del Comune di Cento, l'attività in oggetto è riconducibile all'uso “U15 - Artigianato produttivo ed industria”, il quale non è previsto in zona “B1”;

Preso atto che tuttavia sussiste già autorizzazione alle emissioni rilasciata con prot. 33404 del 04/08/2011, come da ultimo modificata con Autorizzazione trasmessa con prot. 55666 del 08.10.2021, che cita in premessa il parere rilasciato dallo Sportello Unico per l'edilizia che con nota prot. 52235 del 21/01/2011 “evidenzia come l'attività denunciata risulta conforme con la destinazione d'uso attribuita all'unità immobiliare dai titoli abilitativi rilasciati, ma si ribadisce comunque che tale destinazione non è

compatibile con la normativa del PRG vigente”;

Preso inoltre atto che trattasi di richiesta di attivazione di AUA senza modifiche;

Preso atto dell'assenza di segnalazioni pregresse per le emissioni dell'area in oggetto;

Per quanto sopra, premesso il rispetto delle prescrizioni specialistiche impartite da ARPAE e dall'AUSL, per quanto concerne le emissioni in atmosfera, e limitatamente alla classificazione urbanistica dell'area, si esprime parere favorevole richiamando la prescrizione dell'AUSL: “in caso di segnalazioni di disagio odorigeno vengano attivate tempestivamente campagne di monitoraggio e adottate adeguate misure di mitigazione”;

Nel Parere rilasciato dall'Azienda USL con nota Prot. 76999 del 11/12/2025, registrato al Prot. Comunale n. 68714 del 11/12/2025 in merito alle emissioni in atmosfera è stato specificato quanto segue:

“In relazione a quanto richiesto con nota di codesta Amministrazione P.G. RIF n. 62507 del 10/11/2025, P. U. n 1304/2025 pervenuta in data prot. AUSL 71048 in ordine alla richiesta di rinnovo senza modifiche di AUA presentata dalla ditta GI.MA SRL, con sede operativa in Renazzo fraz. di Cento, via IV Novembre 19/1, esercente l'attività di PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA IN CONTO TERZI , dall'esame documentale effettuato, si rileva quanto segue:

- *l'attività è ubicata in zona residenziale;*
- *nel raggio di 600 m sono presenti diversi istituti scolastici;*
- *in riferimento alla matrice aria, sono installati n. 3 camini identificati come E1, E2 e E3 che convogliano le emissioni derivanti rispettivamente dalle attività di:
camino E1: formulazione e confezionamento oli minerali e liquidi solubile;
camino E2: sfiato serbatoio olio;
camino E3: centrale termica.*

Considerato che:

- *l'attività svolta rientra tra quelle della tabella 1 “Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno” del Decreto Direttoriale n. 309 del del M.A.S.E “Approvazione degli indirizzi 28/06/2023 per l'applicazione dell'art. 272 bis del DLgs in materia di emissioni odorigene di impianti e 152/2006 attività”;*
- *il rinnovo senza modifiche dell'AUA riguarda un'attività esistente in assenza di pregresse segnalazioni;*

- la ditta al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le migliori tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;
- dovrà essere garantita la manutenzione degli impianti di abbattimento per assicurare che i sistemi di trattamento funzionino correttamente e non si verifichino perdite o malfunzionamenti;
- i camini dovranno essere posizionati in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni, la loro altezza dovrà essere quella riportata nel quadro riassuntivo delle emissioni e in ogni modo, al fine di garantire una migliore dispersione, dovrà essere più alta di almeno 1 metro rispetto il filo di gronda;

si esprime parere favorevole, limitatamente alle emissioni E1, E2 e E3, esclusivamente per gli aspetti igienico sanitari di competenza fatte salve le determinazioni di ARPAE e degli altri Enti aventi competenza in materia ambientale, vincolato al rispetto della seguente raccomandazione:

in caso di segnalazioni di disagio odorigeno vengano attivate tempestivamente campagne di monitoraggio e adottate adeguate misure di mitigazione.

Inoltre si propone la classificazione come industria insalubre di classe 1°, lettera B, punto 12 "Antiparassitari soggetti a registrazione ed autorizzazione come presidi sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni) – produzione, formulazione, del D.M. 05/09/94, di cui all'art. 216 del T.U. LL. SS. - R.D. 27/07/34 n. 1265, ricordando che l'azienda deve rispettare tutte le cautele conseguenti alla classificazione";

C - PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate e denominate rispettivamente **E1, E2**, nella planimetria allegata, denominata "PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

LIMITI ALLE EMISSIONI

EMISSIONI	E1 (formulazione e confezionamento olio minerale e liquidi solubili)	E2 (serbatoio di stoccaggio degli oli)
Portata (Nm ³ /h)	3.000	-

Durata (ore/giorno)	8	1
Altezza minima	5	-
Inquinanti (mg/Nm ³)		
Materiale particellare	5	-
Composti Organici Volatili (espressi come C organico Totale)	5	5
Principio attivo/oli minerali	0,1	0,1
Sistema di abbattimento	adsorbitore a carboni attivi	nessuno

2. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E2 con periodicità almeno semestrale**;
3. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
4. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
5. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti;
6. Per la compilazione dei rapporti di prova si potrà fare riferimento alle informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, integrandole con tutte le informazioni che si riterranno utili per una maggiore descrizione delle modalità di esecuzione dei controlli svolti;
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza

della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dall'accertamento;
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Comune di Cento e Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
12. *la ditta al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le migliori tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;*
13. *dovrà essere garantita la manutenzione degli impianti di abbattimento per assicurare che i sistemi di trattamento funzionino correttamente e non si verifichino perdite o malfunzionamenti;*
14. *i camini dovranno essere posizionati in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni, la loro altezza dovrà essere quella riportata nel quadro riassuntivo delle emissioni e in ogni modo, al fine di garantire una migliore dispersione, dovrà essere più alta di almeno 1 metro rispetto il filo di gronda;*

- *In merito alla caldaia (E3) alimentata a metano con potenzialità pari a 0,103 MW impiegata esclusivamente per il riscaldamento dei locali e non nel ciclo produttivo rientra nel Titolo II (Impianti termici civili) della Parte V del D.Lgs. 152/06 non soggetta ad autorizzazione;*
- *in caso di segnalazioni di disagio odorigeno vengano attivate tempestivamente campagne di monitoraggio e adottate adeguate misure di mitigazione;*
- *l'impresa è classificabile come industria insalubre di classe 1°, lettera B, punto 12 Antiparasitari soggetti a registrazione ed autorizzazione come presidi sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni) - produzione, formulazione" del D.M.05/09/94 , di cui all'art. 216 del T.U. LL. SS. - R.D. 27/07/34 n. 1265, ricordando che l'azienda deve rispettare tutte le cautele conseguenti alla classificazione.*

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	Comune

A - PARTE DESCRITTIVA E ISTRUTTORIA

La ditta, per stabilimento localizzato nel Comune di Cento, Via IV Novembre n. 19/1, nell'istanza di nuova AUA ha formulato la richiesta del titolo abilitativo "Impatto Acustico".

Nel Parere rilasciato dal Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Cento Prot. 7730 del 11/02/2026 (matrice aria e rumore) è stato specificato quanto segue;:

MATRICE RUMORE

- *Considerato che lo stabilimento si trova in zona residenziale e inoltre trattasi di attività che non rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo;*
- *Dato atto che per le zone industriali si applicano i limiti previsti dal DPCM 1/03/1991 art. 6 e che il richiedente presenta comunicazione di rispetto degli stessi;*
- *Si prende atto di tale comunicazione e si esprime **parere favorevole** in merito alla valutazione della matrice rumore relativa all'attività in oggetto ;*
- *Si rileva infine che ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 e dell'art. 20 delle vigenti N.T.A. l'uso in essere non risulta compatibile con le previsioni del vigente PRG, pertanto gli usi "in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal P.R.G. possono essere oggetto di: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; altri interventi solo quando sono finalizzati ad adeguare l'edificio esistente alle previsioni del presente P.R.G*

C – PRESCRIZIONI / INDICAZIONI

Il Comune di Cento in merito all'impatto acustico non ha indicato prescrizioni specifiche per le attività svolte dall'azienda.

Si fa comunque presente che l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.